

COMUNE DI BIBBIANO

Provincia di Reggio Emilia

Verbale n.63 del 03 agosto 2020

OGGETTO: PARERE PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 1) CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER L'ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 107 COMMA 5 DEL D.L. N. 18/2020 (CONVERTITO IN L. N. 27/2020); 2) VARIAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO DELLA TARI PER L'ANNO 2020; 3) DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI DA RICONOSCERE ALLA PARTE VARIABILE DELLE TARIFFE DELLA TARI 2020 PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI ARERA N. 158/2020 – PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

La sottoscritta Dott.ssa Elena Verna nominata Revisore Unico a seguito dell'approvazione della delibera di Consiglio Comunale n.53 del 05/11/2018 con decorrenza dall'8 novembre 2018 fino al 07/11/2021, procede all'esame della normativa e della documentazione trasmessa via mail in data 25 luglio e 01 agosto 2020 dal Rag. Daniele Ferretti impiegato presso l'Ufficio Tributi, Servizio Bilancio ed Affari Finanziari, del Comune di Bibbiano relativa alla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto " 1) CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER L'ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 107 COMMA 5 DEL D.L. N. 18/2020 (CONVERTITO IN L. N. 27/2020); 2) VARIAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO DELLA TARI PER L'ANNO 2020; 3) DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI DA RICONOSCERE ALLA PARTE VARIABILE DELLE TARIFFE DELLA TARI 2020 PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI ARERA N. 158/2020 – PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

VISTO

- l'art.239, comma 1 lett.b) n.7 del D.Lgs n.267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012, che prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali ;
- l'art. 15 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 14/2/2013 in merito ai pareri da rilasciare da parte dell'Organo di revisione;
- la Legge di bilancio per l'anno 2020 – L. n. 160 del 27/12/2019 – art. 1 comma 738 e seguenti in materia di TARI ed IMU ;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 31/03/2020 relativa all'approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2020-2022 e la n. 6 del 31/03/2020 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 e dei relativi allegati;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n 118, che definisce le modalità per l'attuazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi strumentali
- la delibera di Consiglio Comunale n.12 del 22.05.2020 avente come oggetto l'approvazione del rendiconto della gestione 2019 nella quale il risultato di amministrazione al 31/12/2019 risulta essere il seguente:
 - **COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019**

Fondi vincolati	26.627,22
Fondi accantonati	1.606.500,71
Fondi destinati a spese di investimento	62.514,36
Fondi liberi	41.881,79
TOTALE	1.737.524,08

DATO ATTO

- che il comma 654 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 stabilisce che in ogni caso con le tariffe delle TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

STANTE la situazione di grave emergenza sanitaria;

RICHIAMATO

- il D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), convertito nella L. n. 27/2020, che, all'art. 107, comma 5, recita: " I Comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";
- il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti – TARI – approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 05/08/2014 con deliberazione n. 49 e successive modifiche ed integrazioni;
- il prospetto fornito dal gestore IREN Ambiente Spa – a ns. prot. n. 5910 del 13/7/2020 – concernente una simulazione delle riduzioni attribuibili alle diverse utenze non domestiche presenti sul territorio, presenti nella banca dati TARI, suddivise nei vari codici ATECO e nelle varie tabelle di cui alla deliberazione n. 158/2020 di ARERA;
- i criteri utilizzati dal gestore IREN Ambiente Spa – a ns. prot. n. 5885 del 11/7/2020 – riguardanti la metodologia utilizzata per addivenire alla suddetta simulazione

RILEVATO che alla data odierna non risulta ancora agli atti il Piano finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 del Comune di Bibbiano, che deve essere redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso (IREN Ambiente Spa) ed essere approvato dall'autorità competente (ATERSIR), a norma delle leggi vigenti in materia

DATO ATTO che:

- in base a quanto previsto dall'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), convertito nella L. n. 27/2020, è stato differito al 31/7/2020 il termine per deliberare il bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti locali e che tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30/9/2020 dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito nella L. n. 77/2020;

CONSIDERATO

- OPPORTUNO per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), convertito nella L. n. 27/2020, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, di approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 (di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 20/2/2019), anche per l'anno 2020, provvedendo

entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

- per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento TARI, di ratificare la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 9/6/2020, e quindi di disporre di mantenere la scadenza della 1° rata della TARI 2020 per le utenze domestiche al 31/7 E di differire la scadenza della 1° rata della TARI 2020 per le utenze non domestiche al 30/9;
- opportuno definire le riduzioni obbligatorie da attribuire sulla TARI 2020 per le utenze non domestiche, nel rispetto di quanto disposto dalla deliberazione n. 158/2020 di ARERA, Tabella 1A, Tabella 1B, Tabella 2 e che a tal proposito ATERSIR ha emanato in data 9 giugno 2020 delle indicazioni operative per l'attuazione della delibera ARERA n. 158/2020, in cui tra l'altro si prevede che i Comuni, che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 107 comma 5 del D.L 18/2020, possono legittimamente attuare la prescrizione di cui alla deliberazione di ARERA mediante una riduzione percentuale della quota variabile senza intervenire sui coefficienti Kd delle categorie costrette alla chiusura a fronte delle disposizioni di contenimento del COVID-19, in modo comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Autorità ARERA senza modificare l'articolazione tariffaria e che pertanto le riduzioni sono definite sulla base dei criteri in sintesi di cui al prospetto che segue:

Descrizione	% di riduzione sulla quota variabile complessiva della tariffa TARI 2020 (utenze non domestiche)
Tabella 1A Deliberazione ARERA 158/2020	25%
Tabella 1B Deliberazione ARERA 158/2020	25%
Tabella 2 Deliberazione ARERA 158/2020 (ad esclusione delle attività consentite non sospese, sulla base delle disposizioni governative)	25%
Tabella 3 Deliberazione ARERA 158/2020	0%
Altre categorie ATECO non previste in modo esplicito dalla Deliberazione ARERA 158/2020, facenti parte di categorie oggetto di sospensione dell'attività ai sensi delle disposizioni emanate dal Governo (criterio di analogia e coerenza con deliberazione 158/2020 di ARERA, nello spirito di attribuire le riduzioni alle utenze che effettivamente siano state oggetto di una sospensione dell'attività)	25%
Altre categorie ATECO non previste in modo esplicito dalla Deliberazione ARERA 158/2020, non facenti parte di categorie oggetto di sospensione dell'attività ai sensi delle disposizioni emanate dal Governo (criterio di analogia e coerenza con deliberazione 158/2020 di ARERA, nello spirito di attribuire le riduzioni alle utenze che effettivamente siano state oggetto di una sospensione dell'attività)	0%

- di dare atto che la percentuale del 25% corrisponde a circa n. 3 mesi di chiusura annui corrispondenti al periodo di sospensione disposto dagli atti governativi per il contrasto del COVID-19 (c.d. lockdown), ritenendola capiente rispetto ai giorni effettivi di chiusura;

- di dare atto che l'applicazione della riduzione alla sola quota variabile è direttamente legata ai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, quindi a quella classe di servizi variati a causa del periodo di COVID-19;
- che tali riduzioni quantificate in circa 75.000,00 euro trovano copertura mediante l'utilizzo, a compensazione delle minori entrate per TARI ordinaria, di quota parte del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali enti locali di cui all'art 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e che eventuali maggiori costi saranno inseriti nel Piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (PEF) 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto da ARERA e concorreranno quindi a determinare il conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, del Decreto Cura Italia, da finanziare nei 3 anni successivi a decorrere dal 2021 se non diversamente coperto in sede di successive delibere di variazione al Bilancio;

Tutto quanto premesso, l'Organo di Revisione economico-finanziario,

esaminata la Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale di cui in oggetto, visti i pareri di regolarità tecnica e contabile,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, alla delibera sopra richiamata, raccomandando di attenersi ai termini ed alle modalità di pubblicità così come previsto dalla normativa in vigore ed a quanto previsto dalla delibera di ARERA n. 158/2020.

Bagnacavallo 03 agosto 2020.

Il Revisore Unico
Verna Dott.ssa Elena

